



EMANUELE ROSSI *

DUE TRA LE PRINCIPALI SFIDE AL COSTITUZIONALISMO**

Mi limiterò anch'io a brevissime considerazioni, quasi per *flash*. Il tema oggetto della presente tavola rotonda è assai impegnativo, ed in ordine ad esso intendo richiamare la vostra attenzione su quelle che a me paiono due tra le principali sfide che sono poste al mondo attuale (se de-globalizzato o ri-globalizzato non saprei dire), e che in quanto tali incidono in misura consistente sul costituzionalismo. La prima è la sfida ambientale, l'altra quella connessa allo sviluppo dell'“ecosistema informatico”: vorrei sviluppare una piccola riflessione in ordine ad esse e provare a indicare come queste hanno a che vedere con il costituzionalismo.

1. Quanto all'ambiente, possiamo dire come oggi sia ormai condivisa la consapevolezza, diversamente da quanto avveniva nel passato anche recente, della deteriorabilità del contesto naturale: l'ambito terrestre in cui la popolazione mondiale vive va consumandosi in misura assai maggiore di quanto avveniva in passato, e cresce pertanto la consapevolezza che esso vada preservato e curato. Se infatti fino ad oggi era prevalsa un'idea diversa, oggi in molti sono convinti che il territorio naturale non possa considerarsi una riserva inesauribile: di conseguenza, il modo con cui la popolazione sfrutta le risorse naturali non può più essere considerata una variabile indipendente. Lo ha ribadito in modo netto Papa Francesco nell'Esortazione apostolica *Laudate Deum* del 4 ottobre 2023: “il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura”.

Questa percezione non è più soltanto propria di alcuni scienziati o di frange ristrette della popolazione, ma è ormai avvertita e sufficientemente condivisa, grazie anche alle azioni intraprese da varie organizzazioni internazionali.

Secondo alcuni, ciò comporta, sul piano costituzionale, un ripensamento del paradigma tradizionale fondato sul principio personalista: si è parlato di un cambiamento in chiave ecocentrica, in cui non è (più) la persona il fine dell'ordinamento quanto invece la custodia dell'ambiente. Tesi, questa, che viene contestata da chi ritiene che, anche in questa diversa

* Professore ordinario di Diritto costituzionale – Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

** Intervento alla tavola rotonda in occasione del Convegno “*Giuspubblicisti calabresi: dallo stato nazionale alla (ri)globalizzazione*”, tenutosi il 6 ottobre 2023 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della “Sapienza Università di Roma”.

prospettiva, centrale continui ad essere la persona, sebbene concepita in una proiezione futura (in tal senso, da ultimo, E. Caterina, *Personalismo vivente*, Napoli, 2023, 267-268, che richiama a sostegno la decisione del Tribunale costituzionale tedesco *Klimabeschluss* del 24 marzo 2021). Non posso qui entrare nel merito di tali posizioni: ma il solo segnalarle mi pare indicativo della rilevanza che il tema assume per la riflessione costituzionalistica.

Analogamente può dirsi a proposito dell'importanza che il tema assume se osservato in rapporto al principio di solidarietà: come sostiene Antonio D'Aloia occorre concettualizzare uno spazio diverso nella sua applicazione, non più limitato al presente ma proiettato anche in una dimensione futura. In ciò la tutela dell'ambiente si coniuga inevitabilmente con la tutela dei diritti delle generazioni future: un tema di sicura rilevanza costituzionale, e non solo a seguito della riforma dell'art. 9 Cost. Anzi, potrebbe dirsi, un cambio di paradigma anch'esso, in funzione di ricentrimento del patto costituzionale che tale riforma costituzionale imporrebbe (A. Morrone).

In ragione di ciò, numerose sono le domande cui il costituzionalismo è tenuto ad offrire risposta: in primo luogo, come definire e quindi perimetrare le “generazioni future”? È evidente infatti che l'attributo “future” si riferisce ad un “dopo” che è definito nel termine *a quo* (da oggi in avanti) ma è indefinito in quello *ad quem*, in quanto presuppone un infinito temporale. Il che, di per sé, impone di valutare gli interessi in una dimensione difficilmente afferrabile, in quanto richiede una capacità di previsione che nessuna scienza è in grado di definire. Un secondo aspetto di rilievo costituzionale concerne il bilanciamento da ricercare tra sia tra i diritti di oggi e quelli “di domani” (come li definisce C. Pinelli), sia tra l'interesse di un futuro prossimo e quello di un futuro meno prossimo: in altri termini, non è detto che ciò che convenga alle generazioni dei prossimi decenni possa non pregiudicare gli interessi delle generazioni ancora successive. E questo, con la inevitabile indeterminatezza di quali siano o possano essere gli interessi da considerare, potrebbe imporre una relativizzazione del concetto.

Ancor prima, tuttavia, ritengo che il riferimento alle generazioni future debba essere smitizzato, perché i diritti delle generazioni future sono sempre stati tutelati da qualsiasi norma giuridica e a maggior ragione da qualsiasi costituzione. Le costituzioni – quali di più e quali di meno – sono volutamente “presbiteri”: G. Palombino ci ricorda come già le costituzioni del Settecento (quella degli Stati Uniti e della Francia, in particolare) individuassero spazi e tutele a vantaggio della posterità, a dimostrazione “di come la preoccupazione del futuro non sia affatto estranea al costituzionalismo moderno” (e di come, pertanto, essa non costituisca una novità assoluta del mondo presente).

Detto questo, non vi è dubbio che il tema si ponga oggi con rinnovata forza, e soprattutto, come dicevo, con una diversa consapevolezza diffusa. E di fronte a questa sfida il costituzionalismo si deve interrogare su come e su chi deve tutelare i diritti delle generazioni future, perché la sovranità appartiene al popolo, ovvero al popolo di qui ed ora, e ad esso (mediante i suoi rappresentanti) spetta prendersi carico anche della proiezione futura dei diritti e degli interessi, eventualmente rinunciando alle proprie prerogative e ai propri interessi a vantaggio dei diritti delle generazioni future (su questi aspetti si v. le

considerazioni di A. Morelli, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it.*, n. 3/2021, 77 ss.).

2. L'altro tema che vorrei qui richiamare, sempre con un cenno, riguarda il dominio dell'intelligenza artificiale: tema che, come ha sottolineato Massimo Luciani, “potrà determinare un mutamento antropologico mai registrato prima, mutamento così profondo che potrebbe non essere lontana l'estinzione della specie, almeno per come sinora l'abbiamo conosciuta” (*La sfida dell'intelligenza artificiale*, in *Rivista AIC*, n. 12/2023). A fronte infatti dell'evidente insufficienza della dimensione nazionale per la tutela dei diritti fondamentali (e non soltanto), e nella consapevolezza dunque che la prospettiva cui guardare non possa che essere sopranazionale o globale (con la difficoltà, peraltro, di individuare un livello da cui sia possibile governare processi globali, come già ha rilevato Balaguer), quella posta dall'intelligenza artificiale costituisce una frontiera ancora da esplorare, e non soltanto da parte dei giuristi.

Un tema, questo, che investe i principi del costituzionalismo sotto numerosi aspetti: dal condizionamento che tali sistemi sono in grado di operare sulle decisioni sia individuali che collettive (si pensi al caso di *Cambridge Analytica* o anche alla disinformazione su questioni politiche ed elettorali), alla sostituzione della decisione pubblica con sistemi algoritmici, alla gestione di enormi quantità di dati (personali e non solo) da parte di gruppi sociali ed economici ristretti e senza controlli, e così via.

Si tratta di un tema su cui la riflessione, anche costituzionalistica, è avanzata, e che non ha senso qui riprendere se non per giungere a una considerazione finale. Come ha scritto Carlo Casonato, «Si tratta, in estrema sintesi, di proseguire nel cammino del costituzionalismo, il quale, dopo aver storicamente sottoposto alle logiche della divisione dei poteri, della garanzia dei diritti e della *rule of law* il re, i giudici e il Parlamento, il potere di indirizzo politico, di revisione costituzionale e forse lo stesso potere costituente, deve ora volgere la propria attenzione verso quanti hanno la possibilità, di fatto e di diritto, di raccogliere e trattare un volume di dati talmente vasto e prezioso da essere paragonato a quanto era il petrolio nel secolo appena trascorso». Un patrimonio di dati che, come accennato, può determinare e condizionare anche la formazione del consenso popolare, imponendo un modello di *bubble democracy* (come l'ha definita D. Palano) che impone di riconsiderare i canoni stessi della democrazia rappresentativa.

Quindi se da un lato dobbiamo porci la domanda di come si possano garantire i diritti delle persone nell'ecosistema digitale, e tra questi il diritto di voto (nei suoi presupposti costituzionali di libertà e personalità), dall'altro occorre domandarsi come favorire una formazione del consenso che sia il più possibile libera da questi nuovi e invadenti poteri privati che tendono a minare alla radice il presupposto della democrazia.

Chiedo scusa se ho trattato in modo così affrettato e superficiale temi che richiederebbero ben altra considerazione: ma intendevo soltanto – come è nello spirito della presente tavola rotonda – mettere sul tavolo due grandi tematiche sulle quali credo che il

costituzionalismo non possa non confrontarsi nella ricerca di risposte adeguate per la convivenza umana.